



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale del 21 giugno 2007, con il quale, in attuazione dalla citata legge 1° marzo 2006, n. 67, è stata dettata la disciplina concernente i requisiti e la procedura per il riconoscimento della legittimazione ad agire da parte delle associazioni ed enti richiedenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2015, recante riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di modificare la disciplina concernente i requisiti di accesso al fine di garantire la stabilità e la rappresentatività delle associazioni ed enti legittimati e di snellire la procedura per il riconoscimento della legittimazione ad agire

DECRETA

Articolo 1

(Legittimazione ad agire)

1. Sono legittimati ad agire, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

(Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire)

1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalità di cui all'articolo 1, è valutato sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
- b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e della tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto a fenomeni di discriminazione, senza fini di lucro;
- c) non aver riportato condanne, ancorché non definitive o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
- d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
- e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.

Articolo 3

(Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire)

1. La domanda di riconoscimento, redatta secondo il modello allegato A che forma parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica *ufficio.disabilita@pec.governo.it* entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate e sui programmi che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
 - c) copia degli ultimi due bilanci o degli ultimi due resoconti economici approvati;
 - d) indicazione del numero di iscritti, aggiornato alla data di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
 - e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne, ancorché non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - f) autodichiarazione del legale rappresentante di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente;
 - h) copia del documento di identità del legale rappresentante.

Articolo 4

(Valutazione delle domande)

1. L'esame delle domande è affidato all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che procede, con cadenza annuale,



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

all'istruttoria delle domande pervenute e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti.

2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 5

(Conferma biennale)

1. Ogni due anni le associazioni e gli enti inclusi nell'elenco approvato con il decreto di cui all'articolo 4 chiedono la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello allegato B che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 6

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto restano validi il riconoscimento e la conferma delle associazioni e degli enti disposti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2015.
2. Le domande presentate successivamente alla data del 2 ottobre 2015 sono ripresentate ai sensi del presente decreto.

Roma, lì

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(Giuseppe Conte)